

**SOTTOMISURA 19.4****Costi di gestione e di animazione**

L'intervento è finalizzato a sostenere le spese di gestione e di funzionamento, l'acquisizione di competenze e l'animazione del territorio del Gruppo di Azione Locale.

La Sottomisura persegue i suoi obiettivi attraverso l'Operazione 19.4.1 Costi di gestione e di animazione e si articola in due interventi:

**Intervento A) Costi di gestione.**

Consiste nel sostegno ai costi legati alla gestione e attuazione della Strategia di Sviluppo Locale LEADER

**Intervento B) Costi di animazione.**

Consiste nel sostegno ai costi di animazione della Strategia di Sviluppo Locale LEADER, al fine di facilitare lo scambio tra le parti interessate per fornire informazioni, promuovere la strategia e sostenere i potenziali beneficiari a sviluppare interventi e preparare le istanze.

**Beneficiari**

I beneficiari sono i GAL ammessi e finanziati dalla Regione a seguito di una selezione.

**Importi e aliquote di sostegno**

**Intervento a)** I costi di gestione sono riconosciuti al 100% nel limite massimo del 20% della spesa pubblica complessiva sostenuta nell'ambito della strategia di sviluppo locale.

**Intervento b)** I costi di animazione sono riconosciuti al 100% nel limite massimo del 5% della spesa pubblica complessiva sostenuta nell'ambito della strategia di sviluppo locale.

**DIREZIONE REGIONALE AGRICOLTURA, PROMOZIONE DELLA FILIERA E DELLA CULTURA DEL CIBO, CACCIA E PESCA****AREA PRODUZIONE AGRICOLA E ZOOTECNICA, TRASFORMAZIONE, COMMERCIALIZZAZIONE E STRUMENTI DI SVILUPPO LOCALE**

**TESTO LEGALE****Sottomisura 19.4 - Sostegno per i costi di gestione e animazione****Descrizione del tipo di intervento**

L'operazione si articola in due distinti interventi:

**Intervento a)** Costi di gestione: sostegno ai costi legati alla gestione ed attuazione della strategia di sviluppo locale Leader.

**Intervento b)** Costi di animazione: sostegno ai costi di animazione della strategia di sviluppo locale Leader al fine di facilitare lo scambio tra le parti interessate, per fornire informazioni e per promuovere la strategia e sostenere i potenziali beneficiari a sviluppare interventi e preparare le istanze.

**Tipo di sostegno**

Sovvenzioni. L'aiuto è concesso sotto forma di contributo in conto capitale.

**Collegamenti con altre normative**

- Legge n. 241/1990
- D. Lgs. N. 165/2001
- D. Lgs. n. 163/2006
- D.P.R. n. 207/2010

**Beneficiari**

GAL ammessi e finanziati dalla Regione a seguito della selezione.

**Costi ammissibili**

**Intervento a)** Spese per il personale, i costi di formazione, i costi legati alla comunicazione, costi finanziari, nonché i costi legati al monitoraggio e alla valutazione della strategia.

**Intervento b)** Spese per il personale, i costi legati all'animazione.

**Condizioni di ammissibilità**

Le spese sono ammissibili al contributo del FEASR se sostenute successivamente alla data di presentazione della proposta di strategia di sviluppo locale di tipo partecipativo alla Regione ed esclusivamente per i GAL ammessi e finanziati.

Ai sensi dell'art. 70, paragrafo 1, del Regolamento (UE) 1303/2013 le operazioni sostenute con la 19.4 sono ubicate nell'area del GAL interessata dal PSL. Deroghe a tale principio possono essere autorizzate dall'Autorità di Gestione alle condizioni poste dal paragrafo 2 del citato articolo 70.

**Principi concernenti la fissazione dei criteri di selezione**

Per la selezione dei GAL/PSL si applicheranno i seguenti elementi di valutazione:

- caratteristiche del territorio di intervento;
- caratteristiche del piano di sviluppo locale;
- partenariato.

**Importi e aliquote di sostegno (applicabili)**

**Intervento a)** I costi di gestione sono riconosciuti al 100% nel limite massimo del 20% della spesa pubblica complessiva sostenuta nell'ambito della strategia di sviluppo locale di cui all'art. 35, paragrafo 1, lettera b) del Reg. (UE) 1303/2013.

**Intervento b)** I costi di animazione sono riconosciuti al 100% nel limite massimo del 5% della spesa pubblica complessiva sostenuta nell'ambito della strategia di sviluppo locale di cui all'art. 35, paragrafo 1, lettera b) del Reg. (UE) 1303/2013.

**Verificabilità e controllabilità delle misure e/o dei tipi di interventi****Rischio/rischi inerenti all'attuazione delle misure**

L'Autorità di Gestione in collaborazione con l'organismo pagatore ha condotto una analisi delle condizioni di ammissibilità e dei criteri di selezione; tale analisi ha tenuto conto anche dell'esperienza maturata nel corso dei precedenti periodi di programmazione e del piano di azione per la riduzione e il contenimento del tasso di errore in vigore, sono stati individuati i seguenti rischi e rispettive azioni di mitigazione; a conclusione dell'analisi condotta sono stati indi-

viduati i rischi e le rispettive azioni di mitigazione di seguito riportati:

- mancato rispetto di quanto stabilito dall'art. 34 del Reg. (UE) 1303/2013 in tema di trasparenza, non Discriminazione, conflitto di interessi e modalità di voto nelle decisioni di selezione dei progetti;
- non adeguatezza del GAL allo svolgimento dei compiti previsti dal PSR 2014/2020;
- non rispetto della normativa vigente in materia di appalti pubblici (lavori, servizi, forniture) e di selezione del personale

### Misure di attenuazione

L'AdG del PSR 2014/2020 attiva un sistema di supervisione dei GAL, da svolgersi attraverso audit almeno annuali, per verificare:

- il rispetto di quanto stabilito dall'art. 34 del Reg. (UE) 1303/2013 in tema di trasparenza, non Discriminazione, conflitto di interessi e modalità di voto nelle decisioni di selezione dei progetti;
- l'adeguatezza del GAL allo svolgimento dei compiti previsti dal PSR 2014/2020;
- il rispetto della normativa vigente in materia di appalti pubblici (lavori, servizi, forniture) e di selezione del personale;

L'Audit è verbalizzato su apposite check-list e prevede un esito di adeguatezza oppure di non adeguatezza con specificata l'eventuale Richiesta di Azione Correttiva (RAC) e i tempi di risoluzione / adeguamento da parte del GAL.

L'AdG attiva, inoltre, un'azione di Coordinamento dei GAL attraverso riunioni periodiche, almeno trimestrali, per monitorare tra l'altro lo stato di attuazione dei PSL e le disposizioni attuative dei GAL.

### Valutazione generale della misura

L'Autorità di Gestione e l'Organismo Pagatore AGEA utilizzano il Sistema Informativo VCM "Verificabilità e Controllabilità delle Misure" reso disponibile dalla Rete Rurale Nazionale, al fine di assicurare uniformità nell'esecuzione delle verifiche e valutare congiuntamente le modalità di esecuzione dei controlli e di corretta compilazione delle apposite check list, predisposte all'interno del Sistema stesso, che verranno messe a disposizione sia dei beneficiari che del personale che eseguirà i controlli.

### Metodo per il calcolo dell'importo o del tasso di sostegno, se del caso

Non pertinente.

### Informazioni specifiche della misura

*Descrizione degli elementi obbligatori dello sviluppo locale di tipo partecipativo (di seguito: "SLTP") di cui la misura LEADER è composta: supporto tecnico preparatorio, attuazione di operazioni nell'ambito della strategia SLTP, preparazione e attuazione di attività di cooperazione del gruppo di azione locale (di seguito: "GAL"), costi di esercizio e animazione di cui all'articolo 35, paragrafo 1, del regolamento (UE) n. 1303/2013.*

Si rimanda alla descrizione della tipologia di operazione.

*Descrizione dell'utilizzo del kit di avviamento LEADER di cui all'articolo 43 del regolamento (UE) n. 1305/2013 in quanto tipo specifico di supporto preparatorio, se necessario.*

La Regione Lazio non attiva il "Kit di avviamento Leader".

*Descrizione del sistema di presentazione permanente dei progetti di cooperazione LEADER di cui all'articolo 44, paragrafo 3, del regolamento (UE) n. 1305/2013.*

Si rimanda alla descrizione della tipologia di operazione 19.3.1.

*Procedura e scadenze per la selezione delle strategie di sviluppo locale.*

Si rimanda all'omonimo paragrafo valido per l'intera misura 19.

*Giustificazione della selezione, ai fini dell'attuazione della strategia di sviluppo locale, di zone geografiche la cui popolazione non rientra nei limiti di cui all'articolo 33, paragrafo 6, del regolamento (UE) n. 1303/2013.*

Come descritto al paragrafo 8.2.15.2, lo sviluppo locale Leader nel Lazio è concentrato su territori subregionali specifici con popolazione non inferiore a 10.000 abitanti, né superiore a 150.000 abitanti in linea con i limiti di cui all'art. 33 par. 6 del Reg. (UE) 1303/2013.

*Coordinamento con gli altri Fondi strutturali e d'investimento europei (di seguito: "i fondi SIE") per quanto concerne lo sviluppo locale di tipo partecipativo, compresa l'eventuale soluzione adottata per quanto concerne il ricorso all'opzione del Fondo capofila, e ogni complementarità globale tra i fondi SIE nel finanziamento del supporto preparatorio.*

Si rinvia a quanto riportato al paragrafo 14.2.

La Regione Lazio ha deciso di non optare per il plurifondo in ambito Leader, riservando il finanziamento di tale approccio al solo FEASR.

*Eventuale possibilità di versamento di anticipi.*

È prevista la possibilità di richiedere anticipazioni fino a un massimo del 50%, con le modalità stabilite dall'OP Agea.

*Definizione dei compiti dell'autorità di gestione, dell'organismo pagatore e dei GAL nell'ambito di LEADER, in particolare per quanto riguarda la procedura di selezione trasparente e non discriminatoria e i criteri obiettivi per la selezione di operazioni di cui all'articolo 34, paragrafo 3, lettera b), del regolamento (UE) n. 1303/2013.*

Si rinvia al paragrafo 8.2.15.2.

*Descrizione dei meccanismi di coordinamento previsti e delle complementarità garantite con azioni finanziate nel quadro di altre misure di sviluppo rurale, in particolare per quanto riguarda: gli investimenti in attività extra-agricole e gli aiuti all'avviamento di imprese a norma dell'articolo 19 del regolamento (UE) n. 1305/2013, gli investimenti a norma dell'articolo 20 del regolamento (UE) n. 1305/2013, la cooperazione a norma dell'articolo 35 del regolamento (UE) n. 1305/2013, in particolare l'attuazione di strategie di sviluppo locale condotte attraverso partenariati tra settore pubblico e privato.*

Si rinvia a quanto riportato al paragrafo 15.4.